

Dispositivo

- 1) Le sentenze del Tribunale dell'Unione europea del 16 dicembre 2020, VW/Commissione (T-243/18, non pubblicata, EU:T:2020:619), del 16 dicembre 2020, BT/Commissione (T-315/19, non pubblicata, EU:T:2020:622) e del 16 dicembre 2020 RN/Commissione (T-442/17 RENV, EU:T:2020:618), sono annullate.
- 2) Le impugnazioni di VW nella causa T-243/18, di BT nella causa T-315/19 e di RN nella causa T-442/17 RENV sono respinte.
- 3) VW supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dal Consiglio dell'Unione europea tanto nella causa T-243/18 quanto nelle cause C-116/21 P e C-139/21 P.
- 4) BT supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dal Consiglio dell'Unione europea tanto nella causa T-315/19 quanto nelle cause C-117/21 P e C-138/21 P.
- 5) RN supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea tanto nelle cause F-104/15 e T-442/17 RENV, quanto nella causa C-118/21 P.
- 6) La Commissione europea e RN supporteranno le proprie spese nella causa T-695/16 P.
- 7) Il Parlamento europeo e l'Association internationale des anciens de l'Union européenne (AIACE International) supporteranno le proprie spese in tutte le cause in cui sono intervenuti in primo grado e nelle impugnazioni, ivi comprese, per quanto riguarda il Parlamento europeo, le cause F-104/15 e T-695/16 P.

(¹) GU C 182 del 10.5.2021.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di KL

(Causa C-168/21) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 2, paragrafo 4 – Condizione della doppia incriminabilità del fatto – Articolo 4, punto 1 – Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo – Controllo da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione – Fatti in parte costitutivi di un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione – Articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Principio di proporzionalità dei reati e delle pene)

(2022/C 359/05)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti nel procedimento principale

KL

con l'intervento di: Procureur général près la cour d'appel d'Angers

Dispositivo

- 1) L'articolo 2, paragrafo 4, e l'articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che la condizione della doppia incriminabilità del fatto, prevista da tali disposizioni, è soddisfatta nel caso in cui un mandato d'arresto europeo sia emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta per fatti che integrano, nello Stato membro emittente, un reato che richiede che tali fatti ledano un interesse giuridico tutelato in tale Stato membro, quando i suddetti fatti costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione, reato del quale la lesione di tale interesse giuridico tutelato non è un elemento costitutivo.
- 2) L'articolo 2, paragrafo 4, e l'articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, letti alla luce dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà, quando tale pena è stata inflitta, nello Stato membro emittente, per la commissione, da parte della persona ricercata, di un reato unico composto da più fatti di cui solo una parte costituisce reato nello Stato membro di esecuzione.

(¹) GU C 228 del 14.6.2021.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 luglio 2022 — Commissione europea / Repubblica di Polonia e a.

(Causa C-207/21 P) (¹)

[Impugnazione – Annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 – Articolo 16, paragrafi 4 e 5, TUE – Articolo 3, paragrafi 2 e 3, del Protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie – Applicazione *ratione temporis* – Regole di voto del Consiglio – Maggioranza qualificata]

(2022/C 359/06)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Ł. Habiak, K. Herrmann, R. Tricot e C. Valero, agenti)

Altre parti nel procedimento: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente), Regno del Belgio, Repubblica di Bulgaria, Repubblica francese, Ungheria, Regno di Svezia (rappresentanti: inizialmente H. Eklinder, J. Lundberg, C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson, H. Shev e O. Simonsson, successivamente H. Eklinder, C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson, H. Shev e O. Simonsson agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Commissione europea si farà carico, oltre che delle proprie spese, anche di quelle sostenute dalla Repubblica di Polonia.

(¹) GU C 206 del 31.5.2021.